



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

**AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE INDUSTRIALI,
INNOVAZIONE E RICERCA, ARTIGIANATO**

**SETTORE ARTIGIANATO E POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE
IMPRESE**

Dirigente Responsabile: Alessandro Compagnino

Decreto

N° 3534

del 20 Giugno 2005

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Allegati n°: 0

Oggetto:

Reg. (CE) n. 1260/99. Docup Ob. 2 anni 2000-2006. Misura 1.1 - Azione 1.1.1 "Agevolazioni nella forma di aiuti rimborsabili" a favore delle piccole e medie imprese localizzate in aree Ob. 2.

Modifica decreto n. 7324/04.

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003

Controllo eseguito senza rilievi.

Atto certificato il 29-06-2005

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 3 della legge regionale 17 marzo 2000, n.26 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)" ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 3147 del 1° giugno 2004, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore "Artigianato e politiche di sostegno alle imprese";

Visto il Docup revisionato Ob. 2 anni 2000-2006 della Regione Toscana, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2004) n. 3508 del 13 settembre 2004 e di cui la Giunta regionale ha preso atto con delibera n. 955 del 27 settembre 2004, ed in particolare la Misura 1.1 - Azione 1.1.1 "Agevolazioni nella forma di contributo in conto interessi, in conto capitale e di aiuto rimborsabile";

Visto il decreto n. 7324 del 10 dicembre 2004, come modificato dal decreto n. 653 del 10 febbraio 2005, che approva le procedure e le modalità per la presentazione delle domande a valere sull'Azione 1.1.1 del Docup Ob. 2 "Agevolazioni nella forma di aiuti rimborsabili" a favore delle piccole e medie imprese industriali localizzate in aree Ob. 2 e che stabilisce che le richieste di ammissione all'agevolazione devono essere spedite a partire dal 1° gennaio 2005 fino al 31 luglio 2006;

Considerato che il citato decreto n. 7324/04, al paragrafo "Soggetti beneficiari" dell'allegato A), elenca una serie di sezioni e codici ammissibili alle agevolazioni, secondo la "Classificazione delle attività economiche ISTAT 1991";

Ritenuto opportuno adeguare i codici ammissibili dell'attività economica esercitata dell'impresa, secondo la nuova classificazione delle attività economiche ISTAT 2002;

Considerato che il citato decreto n. 7324/04, al paragrafo "Tipologia di investimenti e spese ammissibili" dell'allegato A), ammette alle agevolazioni l'acquisto o la costruzione di edifici appartenenti esclusivamente alle categorie catastali A/10 e D/1;

Tenuto conto che la categoria catastale D/7 risulta compresa nella categoria di immobili a destinazione speciale ed in particolare riguarda i "fabbricati costruiti o comunque adattati per le speciali esigenze legate ad un'attività industriale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali trasformazioni" e considerato che pertanto è assimilabile alla categoria catastale D/1;

Ritenuto opportuno specificare che, qualora gli investimenti abbiano ad oggetto edifici, alla domanda di erogazione deve essere allegata la documentazione attestante la piena funzionalità del progetto realizzato;

DECRETA

1. di sostituire il paragrafo "Soggetti beneficiari" dell'allegato A) del decreto n. 7324/04 con il seguente:
"Piccole e medie imprese industriali, come definite dall'Allegato I del Reg. (CE) n. 364/2004, che effettuino investimenti nelle aree Ob. 2 della Regione Toscana, il cui elenco è disponibile nel sito www.docup.toscana.it, e regolarmente censite presso la CCIAA, che esercitano un'attività economica,

identificata come prevalente, di cui alla “Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002”, nelle seguenti sezioni:

- Sezione C (Estrazione di minerali), con esclusione del codice 10.10;
- Sezione D (Attività manifatturiere), con esclusione dei codici 24.70, 27.10, 27.22.1, 27.22.2, 35.11.1, 35.11.3 e di parte della sottosezione DA - tra i codici della sottosezione DA sono ammessi solo i seguenti: 15.52, 15.81, 15.82, 15.85, 15.88, 15.89 e 15.98, purchè l’attività effettivamente svolta risulti ammissibile ai sensi degli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo” (2000/C 28/02);
- Sezione F (Costruzioni);
- Sezione I (Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni), limitatamente alla Divisione 63, con esclusione delle attività delle agenzie di viaggio;
- Sezione K (Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali), limitatamente alle Divisioni 72, 73 e 74.

Sono ammessi anche i consorzi di imprese, purchè possiedano i seguenti requisiti:

- a) la sede operativa o l’unità locale del consorzio e di almeno il 60% delle imprese associate deve essere localizzata nelle aree Ob. 2 della Regione Toscana;
- b) le singole imprese associate partecipanti al progetto devono possedere i requisiti di cui al presente paragrafo.”

2. di modificare il paragrafo “Tipologia di investimenti e spese ammissibili” dell’allegato A) del decreto n. 7324/04, prevedendo tra le “Immobilizzazioni materiali” l’acquisto o la costruzione di edifici appartenenti, oltre alle categorie catastali A/10 e D/1, anche alla categoria catastale D/7;

3. di inserire, dopo il quarto capoverso del paragrafo “Tipologia di investimenti e spese ammissibili. A) Immobilizzazioni materiali” dell’allegato A) del decreto n. 7324/04, il seguente capoverso:
“Qualora gli investimenti abbiano ad oggetto edifici, alla domanda di erogazione deve essere allegata la documentazione attestante la piena funzionalità del progetto realizzato”;

4. il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 18/96.

Il Dirigente
ALESSANDRO COMPAGNINO